



PROPOSTA N°: 2907/23

NOME STRUTTURA PROPONENTE: GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE: Centola Vincenzo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Goggi Angela

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: AIELLO FRANCESCA

DELIBERA N. 2620 DEL 14/11/2023

OGGETTO: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO E DEL RELATIVO MODULO DI RICHIESTA IN MATERIA DI ATTIVITA' EXTRAISTITUZIONALI ESERCITABILI DAL PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DEL COMPARTO SANITÀ (EX L. 43/2006) AI SENSI DELL'ART. 3-QUATER DEL D.L. 21 SETTEMBRE 2021, N. 127 E SS.MM. E II. – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.



IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la normativa in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi e incarichi per il dipendente pubblico e nello specifico:

1. l'art. 60 del D.P.R. del 10 gennaio 1957 n. 3 *“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”*;
2. l'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001;
3. l'art. 4, comma 7, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Richiamato l'art. 1 della Legge 1 febbraio 2006, n. 43 secondo cui *“Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione”*;

Richiamato l'art. 13 del Decreto Legge n. 34 del 30.03.2023, convertito nella L. 43/2023, il quale ha modificato l'art. 3-quater del D.L. 127/2021 introducendo delle deroghe alle incompatibilità previste per il personale delle professioni sanitarie, allentando il principio di esclusività del rapporto di lavoro. In particolare è stato eliminato il limite delle quattro ore settimanali eccedenti l'orario di servizio (elevato ad otto ore settimanali dall'articolo 4, comma 8-ter del D.L. 198/2022 convertito dalla L. 14/2023), all'interno delle quali il personale del ruolo sanitario del comparto può effettuare attività lavorativa in deroga alle incompatibilità previste dall'art. 4, comma 7, della L. 30.12.1991, n. 412, e all'art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

Richiamato il novellato art. 3-quater del D.L. 127/2021 cd. *“Decreto Bollette”*, il quale dispone che:

- fino al 31 dicembre 2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della Legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del Comparto Sanità, al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all' art. 4, comma 7, della L. 30.12.1991 n. 412 e all'art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
- il Ministero della Salute effettua periodicamente, e comunque ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione della disposizione di cui al primo periodo;
- in ogni caso gli incarichi di cui al comma 1, per i quali non trovano applicazione gli articoli 15-quater e 15-quinquies del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, sono previamente autorizzati, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio Sanitario Nazionale nonché di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro;

Dato atto che resta, invece, immutato il secondo comma dell'art. 3-quater del D.L. 127/2021 e la relativa necessità per l'ente datore di lavoro, in funzione del rilascio dell'autorizzazione, di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro e di attestare che la *“predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica”*;

Preso atto che, in data 12 luglio 2023, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano ha redatto un documento volto a contribuire ad una omogenea e coerente interpretazione e applicazione delle disposizioni legislative in materia, ferma restando la possibilità per le Regioni e le Province autonome, nonché per le aziende ed enti del SSN di effettuare, nell'ambito del quadro qui delineato, scelte ulteriori in relazione alle proprie caratteristiche ed esigenze locali;

Dato atto, infine, che in data 09.10.2023 il Regolamento in questione ed il relativo modulo di richiesta sono stati trasmessi, per opportuna conoscenza, alla RSU ed alle Organizzazioni Sindacali del Comparto le quali non



hanno sollevato eccezioni in merito;

Considerata la necessità di regolamentare a livello aziendale, in applicazione della nuova normativa su richiamata, le attività esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del Comparto Sanità (ex L. 43/2006);

Ritenuto, pertanto, di:

- adottare un Regolamento in materia di attività extraistituzionali esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del Comparto Sanità (ex l. n. 43/2006) ai sensi dell'art. 3- quater del D.L. 21 settembre 2021, n. 127 e ss.mm. e ii.;
- predisporre un modulo attraverso il quale possa essere avanzata richiesta di svolgimento di attività extraistituzionale da parte del personale delle professioni sanitarie, nel rispetto della normativa vigente;

Su proposta del Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, il quale attesta la legittimità del presente provvedimento;

Acquisito il parere espresso dal Direttore ad interim della S.C. Affari Generali e Legali in ordine alla regolarità di formazione del presente provvedimento;

Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamati:

1. di adottare il Regolamento in materia di attività extraistituzionali esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del Comparto Sanità (ex L. 43/2006) ai sensi dell'art. 3-quater del D.L. 21 settembre 2021, n. 127 e ss.mm. e ii. così come modificato dall'art. 13 del Decreto Legge n. 34 del 30.03.2023 poi convertito nella L. 43/2023, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre la pubblicazione del suddetto Regolamento, già codificato, sul sito istituzionale della ASST Santi Paolo e Carlo – Amministrazione Trasparente e sistema qualità aziendale Procedure e Qualità;
3. di approvare l'utilizzo del modulo di richiesta di svolgimento di attività extraistituzionale per il personale delle professioni sanitarie del Comparto Sanità dal titolo "*RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' EXTRA ISTITUZIONALE DA PARTE DEL PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DEL COMPARTO SANITA' (ai sensi dell'art. 3-quater D.L. 21 settembre 2021, n. 127 come modificato dall'art. 13 del D.L. 30 marzo 2023 n.34 convertito in L 30.05.2023 n. 43)*", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di disporre la pubblicazione del suddetto Modulo, già codificato, sul sito istituzionale della ASST Santi Paolo e Carlo – Procedure e Qualità;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta costi a carico dell'Azienda;
6. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, e verrà pubblicato sul sito Aziendale, ai sensi dell'art. 17 comma 6 L.R n. 33/2009 e ss.mm.ii.


<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo</p>	<p align="center">REGOLAMENTO IN MATERIA DI ATTIVITÀ ESERCITABILI DAL PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DEL COMPARTO SANITÀ (ex L. 43/2006) AI SENSI DELL'ARTICOLO 3-QUATER DEL DECRETO LEGGE 21 SETTEMBRE 2021 N. 127 e ss.mm. e ii.</p>	<p align="center">AST_PER_801</p>
--	--	-----------------------------------

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ATTIVITÀ ESERCITABILI DAL PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DEL COMPARTO SANITÀ (ex L. 43/2006) AI SENSI DELL'ARTICOLO 3-QUATER DEL DECRETO LEGGE 21 SETTEMBRE 2021 N. 127 e ss.mm. e ii.

INDICE

PREMESSA.....	2
1. INDICAZIONI APPLICATIVE.....	3
1.1 LE ATTIVITÀ CONSENTITE.....	3
1.2 CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.....	4
2. PROCEDURA AUTORIZZATIVA	5
3. ALLEGATI.....	5

Rev.	Descrizione delle modifiche	Verifica	Approvazione	Data di Emissione
00	Prima Edizione	Direttore ad interim SC Qualità e Risk Management Sabrina PASSARELLA Direttore SC DAPSS Barbara PINNA	Direttore SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane Vincenzo CENTOLA	
Redazione: Francesca AIELLO; Angela GOGGI; (Referente per la gestione della pratica SQA: Angela SALVATO)				

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo</p>	<p>REGOLAMENTO IN MATERIA DI ATTIVITÀ ESERCITABILI DAL PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DEL COMPARTO SANITÀ (ex L. 43/2006) AI SENSI DELL'ARTICOLO 3-QUATER DEL DECRETO LEGGE 21 SETTEMBRE 2021 N. 127 e ss.mm. e ii.</p>	<p>AST_PER_801</p>
--	---	--------------------

PREMESSA

Il Decreto Legge n. 34 del 30/03/2023 ha introdotto delle importanti novità in merito al rapporto di lavoro del personale delle professioni sanitarie. La normativa ha inciso, in modo rilevante, sulle deroghe alle incompatibilità previste per tale personale pubblico, allentando il principio di esclusività del rapporto di lavoro.

Scopo del presente provvedimento è quello di fornire ai propri dipendenti chiarimenti circa i criteri generali, le attività consentite e le modalità di rilascio delle autorizzazioni al fine dell'effettuazione delle attività extra ufficio di cui alla normativa in oggetto, da parte degli operatori delle professioni sanitarie appartenenti al personale del Comparto dipendente dell'ASST.

A tal proposito si specifica che, in data 12 luglio 2023, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano ha redatto un documento volto a contribuire ad una omogenea e coerente interpretazione e applicazione delle disposizioni legislative in materia, ferma restando la possibilità per le Regioni e le Province autonome, nonché per le aziende ed enti del SSN, di effettuare, nell'ambito del quadro qui delineato, scelte ulteriori in relazione alle proprie caratteristiche ed esigenze locali.


Inoltre, ai sensi di detto documento, sono fatte salve le diverse ed ulteriori indicazioni che dovessero essere adottate dai Ministeri competenti. In particolare il documento in parola, al fine di individuare le tipologie di attività esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del Comparto Sanità, ha delineato gli ambiti delle incompatibilità di cui la fonte normativa dispone l'inapplicabilità e gli adempimenti che devono essere posti in essere dai dipendenti interessati e dalle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Si riporta di seguito il testo del novellato articolo 3-quater del D.L. 127/2021:

1. *“Fino al 31 dicembre 2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del Comparto Sanità, al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all' articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministero della salute effettua periodicamente, e comunque ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione della disposizione di cui al primo periodo.”*
2. *“In ogni caso gli incarichi di cui al comma 1, per i quali non trovano applicazione gli articoli 15- quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente autorizzati, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio Sanitario Nazionale, nonché di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro, dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica.”*

Il testo ora vigente, di cui all'estratto di cui sopra, differisce da quello originario per la sostituzione del comma 1, operata dall'articolo 13 del D.L. 34/2023. In particolare è stato differito al 31 dicembre 2025 il termine ultimo di vigenza dell'articolo ed è stato fatto venir meno il limite delle quattro ore settimanali (elevato ad otto ore settimanali dall'articolo 4, comma 8-ter del D.L. 198/2022 convertito dalla L. 14/2023) eccedenti l'orario di servizio, all'interno delle quali il personale del ruolo sanitario del Comparto può effettuare attività lavorativa in deroga alle incompatibilità previste dall'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

È stato, altresì, introdotto l'obbligo per il Ministero della Salute di effettuare periodicamente, e comunque ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione della previsione legislativa. Resta invece immutato il secondo comma dell'articolo 3-quater del D.L. 127/2021 e la relativa necessità per l'ente datore di lavoro, in funzione del rilascio dell'autorizzazione, di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro e di attestare che la *“predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica”*.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo</p>	<p>REGOLAMENTO IN MATERIA DI ATTIVITÀ ESERCITABILI DAL PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DEL COMPARTO SANITÀ (ex L. 43/2006) AI SENSI DELL'ARTICOLO 3-QUATER DEL DECRETO LEGGE 21 SETTEMBRE 2021 N. 127 e ss.mm. e ii.</p>	<p>AST_PER_801</p>
--	---	--------------------

1. INDICAZIONI APPLICATIVE

1.1 LE ATTIVITÀ CONSENTITE

Le disposizioni sopra riportate, che allo stato hanno un'efficacia limitata al 31 dicembre 2025, dispongono che al personale delle professioni sanitarie del Comparto Sanità (con esclusione quindi del personale della dirigenza) di cui alla L. 43/2006, al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all' articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di seguito riportate:

Articolo 4, comma 7, L. 412/1991

“Con il Servizio Sanitario Nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso”.

Articolo 53 D. Lgs. 165/2001

“Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina”.

Ai sensi di quanto citato dal documento in parola e della conseguente interpretazione normativa, le caratteristiche della fattispecie in parola, sono le seguenti:

- Le attività consentite, esercitate da parte degli operatori delle professioni sanitarie del Comparto Sanità in servizio nelle aziende ed enti del SSN con rapporto di lavoro subordinato, in deroga al regime ordinario delle incompatibilità, pur non essendo indicato espressamente dalla norma, in base alla ratio della norma stessa e ad una interpretazione costituzionalmente orientata, nonché in coerenza con i canoni di ragionevolezza, sono esclusivamente le attività riconducibili alle professioni sanitarie per le quali, indipendentemente dal profilo di inquadramento, gli interessati abbiano l'abilitazione all'esercizio;
- Le attività di cui sopra devono essere esercitate al di fuori dell'orario di servizio;
- Per gli incarichi che abbiano per oggetto lo svolgimento di attività diverse da quelle di cui sopra, continua a trovare applicazione la disciplina ordinaria delle incompatibilità;
- Il personale interessato può espletare solo prestazioni professionali al di fuori dell'Azienda di appartenenza; è pertanto esclusa qualsiasi tipo di assimilazione di detti incarichi all'attività libero professionale intramoenia dei Dirigenti Medici e Sanitari;
- È ammissibile il conferimento di incarichi libero professionali da parte di altre strutture pubbliche, anche del SSN, e l'instaurazione di rapporti di lavoro autonomo con strutture private anche accreditate. Risulta altresì possibile l'esercizio di attività libero professionali a favore di singoli utenti.
- Non è esclusa a priori la possibilità di instaurare rapporti di dipendenza con altre strutture pubbliche o private, salvo valutazione di compatibilità da parte dell'ASST in sede di rilascio dell'autorizzazione ed in fase di esecuzione delle prestazioni.
- La deroga al regime di incompatibilità è comunque esclusa nel caso in cui lo specifico incarico possa determinare l'insorgere di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi e, conseguentemente, la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione sanciti dall'articolo 97, comma 1 della Costituzione.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo</p>	<p>REGOLAMENTO IN MATERIA DI ATTIVITÀ ESERCITABILI DAL PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DEL COMPARTO SANITÀ (ex L. 43/2006) AI SENSI DELL'ARTICOLO 3-QUATER DEL DECRETO LEGGE 21 SETTEMBRE 2021 N. 127 e ss.mm. e ii.</p>	<p>AST_PER_801</p>
--	---	--------------------

1.2 CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Il secondo comma dell'articolo 3-quater del D.L. 127/2021 stabilisce l'obbligo per l'ASST di autorizzare gli "incarichi" conferiti al personale. Tale autorizzazione va, peraltro, intesa estensivamente, cioè riferita a tutte le modalità di svolgimento della prestazione di attività esterna al datore di lavoro.

Di seguito le condizioni affinché l'ASST possa rilasciare l'autorizzazione.

1.2.1 L'attività deve garantire prioritariamente le esigenze organizzative del servizio sanitario nazionale.

Con riferimento a quanto sopra l'ASST verificherà che l'attività da autorizzare sia compatibile con l'orario di lavoro e l'orario di servizio del dipendente e, più in generale, con l'organizzazione aziendale e non sia quindi, tra l'altro, di ostacolo alla programmazione ed all'effettuazione dei turni di lavoro e a quelli di pronta disponibilità. L'attività, inoltre, non potrà essere espletata durante periodi di assenza dal servizio per malattia, maternità, congedo parentale, aspettativa, permesso retribuito e ferie.

L'attività in parola, può essere concessa al dipendente che:

1.2.1.1 Sia possesso di idoneità alla mansione, così come documentata dal Medico Competente.

(Il dipendente non potrà essere autorizzato a svolgere attività extraistituzionali quando le attività e mansioni oggetto dell'incarico esterno rientrano tra le limitazioni o prescrizioni che non consentono di svolgere la stessa attività/compiti/mansioni presso l'Azienda);

1.2.1.2 Non abbia maturato debito orario in Azienda;


1.2.1.3 Non goda di agevolazioni orarie o di esclusione da alcuni turni di lavoro e non si trovi in orario di lavoro ridotto per maternità.

1.2.2 Deve essere verificato il rispetto della normativa sull'orario di lavoro.

In relazione al punto 2, l'attività del dipendente dovrà conformarsi alle disposizioni in materia di orario di lavoro recate dal D. Lgs. 66/2003 e dai CCNL nel tempo vigenti riguardanti, in particolare, la durata media massima settimanale dell'orario di lavoro, le giornate di riposo e le ore di riposo intercorrenti tra un turno di lavoro e l'altro. Il dipendente, pertanto, sarà chiamato in sede di richiesta di autorizzazione ad assumere l'impegno circa il rispetto della predetta normativa e, con cadenza trimestrale, a presentare nel corso dell'attività una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, comprovante il rispetto dell'impegno assunto. In ogni caso il dipendente dovrà comunicare alla SC DAPSS, entro una settimana dalla pubblicazione del turno di servizio presso il quale è assegnato, le giornate e gli orari di svolgimento delle prestazioni da svolgersi nel mese successivo, consegnandone la relativa programmazione. Sarà sempre onere del dipendente comunicare anche eventuali variazioni nelle modalità e negli orari di svolgimento delle stesse.

1.2.3 Non dev'essere pregiudicato l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste anche conseguenti all'emergenza pandemica.

Relativamente al punto 2) si specifica che il diniego dell'autorizzazione richiesta dal dipendente in rapporto all'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, dovrà essere motivato concretamente. Pertanto, qualora i piani in parola richiedano, come di norma, la resa di orario aggiuntivo, il dipendente dovrà dichiarare la disponibilità in via preventiva alla sua effettuazione. Tale disponibilità sarà richiesta a tutti coloro che presentano istanza di autorizzazione indipendentemente dalla situazione delle liste di attesa riferita alla unità operativa ove il dipendente è incardinato, atteso che l'obiettivo di riduzione delle stesse liste è aziendale e che la parziale fungibilità del personale del Comparto in rapporto ai singoli profili di inquadramento ne può consentire l'utilizzo presso più strutture. La loro mancata effettuazione senza valida giustificazione comporterà la revoca dell'autorizzazione. In ogni caso il diniego all'autorizzazione deve essere fondato su motivi oggettivi, che devono essere esplicitati in una adeguata motivazione, in modo da dar conto dell'esistenza dei presupposti che consentono il rifiuto e, in generale, del rispetto dei criteri di correttezza e buona fede.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo</p>	<p>REGOLAMENTO IN MATERIA DI ATTIVITÀ ESERCITABILI DAL PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DEL COMPARTO SANITÀ (ex L. 43/2006) AI SENSI DELL'ARTICOLO 3-QUATER DEL DECRETO LEGGE 21 SETTEMBRE 2021 N. 127 e ss.mm. e ii.</p>	<p>AST_PER_801</p>
--	---	--------------------

Inoltre, si specifica che, sarà cura dell'Azienda porre in essere una attenta valutazione di ogni singola richiesta di autorizzazione per accertare l'insussistenza di qualsiasi conflitto di interesse, anche solo potenziale. In particolare, deve presumersi la sussistenza del conflitto di interesse, con conseguente impossibilità di rilascio dell'autorizzazione, nell'ipotesi che l'attività debba essere svolta in strutture private che hanno in essere contratti per la fornitura di beni o servizi all'ASST.

È inoltre inammissibile il rilascio di autorizzazione allo svolgimento delle attività in argomento nei confronti dei dipendenti che, in relazione alle proprie esigenze personali o familiari, risultino essere titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale con l'ASST. Resta comunque fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 56 e segg. della L. 662/1996 relativamente al personale con prestazione lavorativa non superiore al 50%.

Nel caso in cui l'attività autorizzata consegua al conferimento di incarichi da parte di soggetti pubblici o privati, si applicano gli specifici adempimenti previsti dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e, in particolare, la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica degli incarichi autorizzati e dei relativi compensi.

2. PROCEDURA AUTORIZZATIVA

Il dipendente interessato al rilascio di autorizzazione è tenuto a presentare apposita istanza tramite la modulistica appositamente predisposta (Allegato n. 1 – richiesta di autorizzazione) indirizzata al Direttore della S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie e Sociosanitarie (DAPSS), all'Ufficio Protocollo dell'Azienda ed anche al seguente indirizzo mail: segreteria@asst-santipaolocarlo.it;

Il modulo autorizzativo deve essere corredato di tutti gli elementi utili alla valutazione della specifica richiesta.


Il Direttore DAPSS, verificata la correttezza formale e procedurale della richiesta, nonché tutti gli elementi concernenti le cause di ammissibilità della stessa, esprime un parere (positivo o negativo motivato) entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta all'indirizzo mail sopraindicato e trasmette copia per competenza, alla S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane.

La S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, effettuate le verifiche di propria competenza, predisponde comunicazione di autorizzazione o diniego motivato ai vertici aziendali.

Sino alla comunicazione di rilascio dell'autorizzazione (o di diniego), a cura del Direttore Generale o suo delegato, che di norma avviene entro 30 giorni dalla richiesta (completa produzione della documentazione), non è possibile svolgere alcuna attività in favore del soggetto terzo coinvolto.

3. ALLEGATI

3.1 ALLEGATO 1: AST_PER_502, RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALE DA PARTE DEL PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DEL COMPARTO SANITÀ

	RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALE DA PARTE DEL PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DEL COMPARTO SANITÀ	AST_PER_502_Ed00
		Approvazione: Direttore SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane
		Data di Emissione:

Al Direttore della SC DAPSS
ASST Santi Paolo e Carlo

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALE DA PARTE DEL PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DEL COMPARTO SANITÀ (ai sensi dell'art. 3- quater D.L. 21 settembre 2021 n. 127 e ss.mm. e ii.).

MODULO DA CONSEGNARE all'Ufficio Protocollo e da trasmettere alla mail segreteriastra.hsp@asst-santipaolocarlo.it ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DELL'INCARICO, COMPILATO IN OGNI PARTE. Non saranno considerate le richieste incomplete o illeggibili.

Io sottoscritto/a

COGNOME _____ NOME _____

Matricola nr. _____

in qualità di dipendente dell'ASST Santi Paolo e Carlo con la qualifica di _____

In servizio presso la S.C./Servizio _____

del Presidio Ospedaliero/Strutture Territoriali di _____

con rapporto di lavoro:

a tempo determinato, dal _____

a tempo indeterminato, dal _____

a tempo pieno,

a tempo parziale,(ore settimanali _____)

CHIEDO

con la presente, l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di seguito indicata (*l'attività deve essere riconducibile alle professioni sanitarie*): _____

1. SOGGETTO CONFERENTE L'INCARICO (*Ragione Sociale/denominazione e codice fiscale/partita iva*):

Con sede legale in (*indicare via e Città*) _____

Telefono _____ mail _____

Natura:

 Pubblico

 Privato


 Privato accreditato

2. DATI RELATIVI ALL'INCARICO

Descrizione dell'attività: _____

▪ Periodo dal ___/___/_____ al ___/___/_____ (*non successiva al 31/12/2025*)

▪ Modalità indicativa di svolgimento dell'incarico (*giorni e orari*): _____

	RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALE DA PARTE DEL PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DEL COMPARTO SANITÀ	AST_PER_502_Ed00
		Approvazione: Direttore SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane
		Data di Emissione:

▪ Compenso previsto totale (*importo al lordo delle ritenute fiscali*): € _____

▪ Rimborso spese previste

SI

NO, con importo € _____

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del DPR 445/2000, ATTESTO la veridicità di quanto dichiarato e

DICHIARO

- che l'attività è riconducibile alle professioni sanitarie;
- di essere idoneo a svolgere le mansioni e le attività oggetto dell'incarico;
- che l'attività non è svolta a favore di fornitori dell'ASST Santi Paolo e Carlo e che il soggetto conferente l'incarico non è fornitore dell' ASST;
- che l'attività sarà svolta al di fuori dell'orario di servizio, in orari e modalità che consentano di fruire del riposo giornaliero di 11 ore, decorrenti dal termine dell'attività autorizzata e del riposo settimanale e per il recupero psico-fisico e nel pieno rispetto delle direttive del D.Lgs. 66/03 concernenti aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (riposi giornalieri, riposi settimanali, limite debito orario, etc.);
- che l'attività non contrasta con il tempestivo e puntuale e corretto svolgimento dei compiti ed attività istituzionali;
- che l'attività non comporta un impegno abituale e continuativo e non risulta prevalente, temporalmente ed economicamente, rispetto al rapporto di lavoro pubblico;
- che l'attività non sarà svolta durante periodi di assenza per:
 - malattia
 - maternità
 - congedo parentale / congedo L. 104
 - aspettativa
 - permessi retribuiti
 - ferie
- di essere disponibile ad effettuare attività in "area a pagamento e/o prestazioni aggiuntive" a favore dell'Azienda;
- che non sussistono cause di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, o situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, allo svolgimento dell'incarico;
- di conoscere gli obblighi del dipendente pubblico di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici".


Mi impegno a:

- comunicare alla SC DAPSS ed alla SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, entro una settimana dalla pubblicazione del turno di servizio presso il quale sono assegnato, le giornate e gli orari di svolgimento delle prestazioni da svolgersi nel mese successivo, consegnandone la programmazione. La comunicazione dovrà pervenire ai seguenti indirizzi di posta elettronica: segreteria@asst-santipaolocarlo.it; rilevazione.presenze.hsp@asst-santipaolocarlo.it; rilevazione.presenze.hsc@asst-santipaolocarlo.it.
- presentare all'Azienda, con cadenza trimestrale o nel corso dell'attività se inferiore a 3 mesi, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante di aver rispettato le disposizioni in materia di orario di lavoro dal D.Lgs. 66/2003 e dai CCNL nel tempo vigenti riguardanti, in particolare, la durata media massima settimanale dell'orario di lavoro, di aver fruito delle giornate di riposo e le ore di riposo intercorrenti tra un turno di lavoro e l'altro e di aver svolto le attività oggetto dell'autorizzazione.
- richiedere al Committente l'invio al sottoscritto dell'attestazione dei compensi percepiti entro 15 giorni dall'erogazione del compenso stesso.

_____ lì _____

Firma _____

(N.B. Allegare copia della lettera della struttura conferente l'incarico completa di ogni dato relativo all'incarico stesso)

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo</p>	<p>RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALE DA PARTE DEL PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DEL COMPARTO SANITÀ</p>	<p>AST_PER_502_Ed00</p>
		<p>Approvazione: Direttore SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane</p>
		<p>Data di Emissione:</p>

Il DIRETTORE della SC DAPSS, valutata la domanda presentata dal DIPENDENTE, esprime parere:

FAVOREVOLE poiché l'attività non pregiudica:

- a. l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste d'attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle liste d'attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica;
- b. lo svolgimento dell'attività istituzionale.

NON FAVOREVOLE

Motivazione: _____

Data _____

Timbro e Firma _____